



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	46
in data	27/03/2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **27 - ventisette** - del mese di **marzo** alle ore **16:01** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCARDI Pierluigi			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si		
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si	
BELLENTANI Cesare		Si		VACCARI Norberto		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas		Si		TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca			
CANTAMESSI Ivan		Si					
CANTERGIANI Gianluca			Si				
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario							
FRANCESCHINI Federica				----- Assessori -----			Presenti
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo			No
INCERTI Silvia				CURIONI Raffaella			No
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena		Si	
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		Si	
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele		Si	
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria		No	
PAGLIANI Giuseppe		Si		PRATISSOLI Alex		No	
PAVARINI Roberta	Si			TUTINO Mirko		Si	
RIVETTI Teresa	Si						
RUBERTELLI Cinzia		Si					

Consiglieri **Presenti: 29** Assessori presenti: **4**
Favorevoli: 17
Contrari: 10
Astenuti: 2

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20/4/2015, n. 75 è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo;
- che nel corso dell'attività di accertamento del tributo si è resa necessaria una nuova formulazione della fattispecie relativa alle aree e locali di insediamenti produttivi in cui vengono prodotti rifiuti speciali, ed in particolare si è riscontrata la necessità di riformulare l'art. 7 del regolamento tari in modo più aderente al dettato della norma di cui al comma 649 della legge 27/12/2013 n. 147, rendendolo più chiaro ed efficace in sede di applicazione;

Testi attuali

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all' 80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto speciale.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto :

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;

strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;

lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;

elettrauto: 65%;

caseifici e cantine vinicole: 55%;

macellerie e pescherie: 75%;

autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;

officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;

tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;

laboratori fotografici o eliografici: 75%;

produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Nuovo testo

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto dei locali e delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate:

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;

strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;

lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;

elettrauto: 65%;

caseifici e cantine vinicole: 55%;

macellerie e pescherie: 75%;

autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
laboratori fotografici o eliografici: 75%;
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Che facendo seguito ad una recente nota congiunta dell'ANCI Emilia Romagna e di ATERSIR Emilia Romagna, e considerando meritevoli di attenzione le due finalità di lotta allo spreco alimentare e di sostegno alle necessità di soggetti bisognosi, si è ritenuto opportuno introdurre all'art. 8 uno specifico regime agevolativo per i contribuenti titolari di utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso al popolazione;

Che inoltre a seguito della mozione prot. 12913, approvata nel Consiglio Comunale del 20/3/2017, si ritiene di introdurre una riduzione del tributo per gli esercenti di pubblici esercizi che provvedono a dismettere gli apparati per videogiochi, anch'essa posta in calce all'art. 8;

Nuovo testo da aggiungere in calce all'art. 8:

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso al popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa in misura non superiore al 20%.

La riduzione è determinata applicando una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuno controlli.

Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 20% per la quota fissa e per la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

Che a seguito della modifica del regolamento generale delle entrate tributarie, si è ritenuto di introdurre un espresso richiamo all'istituto del ravvedimento operoso, nel quadro delle misure che intendono agevolare ed incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari dei cittadini, e pertanto si è riformulata la rubrica dell'articolo denominandolo: "Riscossione – ravvedimento operoso" ed introducendo il richiamo in calce all'art. 13. Con la stessa finalità si è riformulata la norma dell'art. 18 relativa alla possibilità di dilazione di pagamento, introducendo una disciplina più favorevole per il contribuente;

Nuovo testo da aggiungere in calce all'art. 13:

Sono applicate alla tari le norme in materia di ravvedimento di cui all'art. 9/bis del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Considerato inoltre:

- che in base all'art. 1 comma 682 della legge 27/12/2013 n. 147 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'autorità competente;
- che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- che si ritiene di confermare per l'applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti per l'applicazione della TIA e del Tares, poichè rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- che l' art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d' Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell' approvazione degli stessi Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d' Ambito, è prevista l' espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che il Consiglio Locale di Reggio Emilia ha approvato i piano finanziari con deliberazione n. 40 del 17/3/2017;
- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d' Ambito provvederà in data 24/3/2017 ad approvare il Piano finanziario presentato per l' area di Reggio Emilia per l'anno 2017;

- che il bilancio per l'esercizio 2017-2019 è stato presentato nella seduta consiliare del 20/3/2017, e verrà discusso nella seduta del 10/4/2017;
- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d'Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale dei costi;
- che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso in data 20/3/2017;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico è indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt. 7, 8 e 13 del Regolamento per l'applicazione della Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20/4/2015, n. 75, approvando di conseguenza il nuovo testo del Regolamento così come allegato alla presente deliberazione sub a).

2.

Di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l'anno 2017, che si allega sub b);

3.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l'anno 2017, secondo gli schemi allegati sub c);

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria**